
TRIBUNALE DI TRENTO

Esecuzioni immobiliari

Esecuzione forzata
RGE n. **271/2017**
Giudice delegato dott. Monica Attanasio

Promossa da

creditori intervenuti

contro

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI BENI PIGNORATI

ALLEGATI

1. Estratti tavolari (n. 2)
2. Visure catasto fondiario (n. 2)
3. Certificati di destinazione urbanistica (n. 1)

Tecnico incaricato: geom. Maurizio Pilati
Con studio in Cles via Trento n. 29
tel. 0463/625282 fax 0463/890406 e-mail: maurizio@s3architettura.it



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

Copia senza valore certificativo ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 4/99

PARTITA TAVOLARE

COMUNE CATASTALE 87 Cavareno

352 II

Apertura il 06/05/2005

DISTRETTO Fondo

Piombi *** Nessun piombo ***

Ultimo piombo evaso G.N. 63/2018

A1

Particella	Corpo tavolare	Dati catastali al 16/03/2018				
		Qualità	Classe	Superficie mq.	R.Dominicale Euro	R.Agrario Euro
p.f. 241/11		Pascolo	4	245	0,10	0,08
p.f. 241/18		Pascolo	4	245	0,10	0,08
p.f. 258/2		Prato	6	666	1,03	0,69
p.f. 258/4		Prato	6	741	1,15	0,77
p.f. 259/2		Prato	6	194	0,30	0,20
p.f. 259/4		Prato	6	191	0,30	0,20
p.f. 368/3		Prato	6	1277	1,98	1,32
p.f. 382/1		Prato	5	1816	4,22	2,81
p.f. 391		Prato	5	1518	3,53	2,35
p.f. 712/5		Prato	4	1223	4,11	2,21

Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali sono autonomamente modificabili dall'Ufficio del Catasto in presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L

A2

*** Nessuna iscrizione ***

B

quota 1/2

10/01/2001 - G.N. 26/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA per 1/2

Contratto d.d. 11/10/2000

riguarda p.f. 712/5

14/02/2001 - G.N. 102/3 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA per 1/2

Contratto d.d. 15/01/2001

riguarda p.f. 241/11, p.f. 241/18, p.f. 258/2, p.f. 258/4, p.f. 259/2, p.f. 259/4, p.f. 368/3, p.f. 382/1, p.f. 391



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

quota 1/2

10/01/2001 - G.N. 26/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/2

Contratto d.d. 11/10/2000

riguarda p.f. 712/5

14/02/2001 - G.N. 102/3 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/2

Contratto d.d. 15/01/2001

riguarda p.f. 241/11, p.f. 241/18, p.f. 258/2, p.f. 258/4, p.f. 259/2, p.f. 259/4, p.f. 368/3, p.f. 382/1, p.f. 391

C

14/02/2001 - G.N. 102/4 ANNOTAZIONE

dal 15/01/2001

vincolo di indivisibilità ventennale ai sensi dell'art. 11 della Legge 14.8.1971, n. 817 e dell'art.44 della L.P. 31.8.1981, n. 17

a carico p.f. 241/11, p.f. 241/18, p.f. 258/2, p.f. 258/4, p.f. 259/2, p.f. 259/4, p.f. 368/3, p.f. 382/1, p.f. 391

23/02/2009 - G.N. 172/7 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA

Grava Corpo tavolare

interessi 3,3%

EUR 225.000,00

importo complessivo, comprendente il capitale per Euro 150.000,00, Euro 28.350,00 per un triennio di interessi al tasso complessivo del 6.30% ed Euro 46.650,00 per

Atto d.d. 18/02/2009

annotazione simultaneità con principale P.T. 209 II G.N.172/1 - 2009

16/03/2016 - G.N. 256/4 ANNOTAZIONE

a carico p.f. 241/11, p.f. 241/18, p.f. 258/2, p.f. 258/4, p.f. 259/2, p.f. 259/4, p.f. 368/3, p.f. 382/1, p.f. 391, p.f. 712/5



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

02/09/2016 - G.N. 650/13 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA

quote gravate

Grava Corpo tavolare

EUR 53.823,52

importo complessivo, a sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29.09.1973 N. 602 ed allegati ruoli

D.P.R. 602/73 art.77 e Decr.Legisl.40/99 art.10

annotazione simultaneità con principale P.T. 33 II G.N.650/1 - 2016

30/06/2017 - G.N. 440/1 PRENOTAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE

Grava Corpo tavolare

importo massimo EUR 37.000,00

comprensivo EURO 22.056,93 di capitale, interessi e spese

Decreto ingiuntivo d.d. 13/06/2017

annotazione simultaneità con accessorie P.T. 857 II G.N.440/3 - 2017
P.T. 58 II Romeno G.N.440/4 - 2017
P.T. 401 II Sarnonico G.N.440/5 - 2017
P.T. 783 II Sarnonico G.N.440/6 - 2017

25/07/2017 - G.N. 507/1 ANNOTAZIONE

simultaneità con la P.T. 974 C.C.TAVON (Distretto di Cles) quale ulteriore partita
accessoria

30/10/2017 - G.N. 757/3 ANNOTAZIONE

quote gravate

atto di pignoramento immobiliare notificato il 23.10.2017 a realizzo del credito della

a carico p.f. 241/11, p.f. 241/18, p.f. 258/2, p.f. 258/4, p.f. 259/2, p.f. 259/4, p.f.
368/3, p.f. 382/1, p.f. 391, p.f. 712/5

25/01/2018 - G.N. 63/2 PRENOTAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. PRINCIPALE

Grava Corpo tavolare

EUR 58.486,80

oltre interessi e spese come da titolo

Decreto ingiuntivo d.d. 02/01/2018

annotazione simultaneità con accessorie P.T. 209 II G.N.63/4 - 2018
P.T. 559 II G.N.63/3 - 2018
P.T. 485 II Sarnonico G.N.63/6 - 2018
P.T. 783 II Sarnonico G.N.63/7 - 2018



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

Copia realizzata mediante sistema informativo automatizzato

Blocchi utili ai fini della liquidazione n. 1 - Euro 3,00



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

Copia senza valore certificativo ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 4/99

PARTITA TAVOLARE

COMUNE CATASTALE 338 Sarnonico

783 II

Apertura il 14/01/2005

DISTRETTO Fondo

Piombi *** Nessun piombo ***

Ultimo piombo evaso G.N. 63/2018

A1

Particella	Corpo tavolare	Dati catastali al 16/03/2018				
		Qualità	Classe	Superficie mq.	R.Dominicale Euro	R.Agrario Euro
p.f. 535/1		Prato	6	968	1,50	1,00
p.f. 542		Prato	5	876	2,04	1,36

Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali sono autonomamente modificabili dall'Ufficio del Catasto in presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L

A2

*** Nessuna iscrizione ***

B

quota 1/2

14/02/2001 - G.N. 102/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/2

Contratto d.d. 15/01/2001

riguarda p.f. 535/1, p.f. 542

quota 1/2

14/02/2001 - G.N. 102/1 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/2

Contratto d.d. 15/01/2001

riguarda p.f. 535/1, p.f. 542

C

14/02/2001 - G.N. 102/2 ANNOTAZIONE

dal 15/01/2001

Vincolo di indivisibilità ventennale ai sensi dell' art. 11 della legge 14.8.1971, n. 817 e dell' art.44 della L.P. 31.8.1981, n. 17

a carico p.f. 535/1, p.f. 542



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

23/02/2009 - G.N. 172/6 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA

Grava Corpo tavolare

0

importo complessivo, comprendente il capitale per Euro 150.000,00, Euro 28.350,00 per un triennio di interessi al tasso complessivo del 6.30% ed Euro 46.650,00 per spese ed accessori. il tutto a sensi dell'art. 5 del contratto

Atto d.d. 18/02/2009

annotazione simultaneità con principale P.T. 209 Il Cavareno G.N.172/1 - 2009

16/03/2016 - G.N. 256/

a carico p.t. 535/1, p.t. 542

quote gravate

Grava Corpo tavolare

EUR 53.823,52

importo complessivo, a sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29.09.1973 N. 602 ed allegati ruoli

D.P.R. 602/73 art.77 e Decr.Legisi.46/99 art.16

annotazione simultaneità con principale P.T. 33 Il Cavareno G.N.650/1 - 2016

Grava Corpo tavolare

importo massimo EUR 37.000,00

comprensivo EURO 22.056,93 di capitale, interessi e spese

Decreto ingiuntivo d.d. 13/06/2017

annotazione simultaneità con principale P.T. 352 Il Cavareno G.N.440/1 - 2017



COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

25/01/2018 - G.N. 63/7 PRENOTAZIONE DIRITTO DI IPOTECA - P.T. ACCESSORIA

Grava

Corpo tavolare

EUR 58.486,80

oltre interessi e spese come da titolo

Decreto ingiuntivo d.d. 02/01/2018

annotazione simultaneità con principale P.T. 352 Il Cavareno G.N.63/2 - 2018

Copia realizzata mediante sistema informativo automatizzato

Blocchi utili ai fini della liquidazione n. 1 - Euro 3,00



Data: 16/03/2018

Ora: 16:00:48

Visura nr.90374

Visura per partita

Situazione degli atti informatizzati al 16/03/2018

Pag. 1 di 3

Dati della richiesta	CATASTO FONDIARIO Comune amministrativo di CAVARENO Comune catastale di CAVARENO Partita tavolare: 352 Sezione: 2	codice: C380 codice: 87	Ufficio Catasto competente Fondo
-----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

1 Particelle site nel comune catastale 87 di Cavareno

DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					
N	Tipo	Particella	Fogli Mappa	Partita Tavolare C.C.	Coltura	Classe	Superficie mq.	Reddito		Dati Derivanti
								Dominicale	Agrario	
1	F	241/11	5	352	Pascolo	4	245	Euro 0,10	Euro 0,08	
2	F	241/18	5	352	Pascolo	4	245	Euro 0,10	Euro 0,08	
3	F	258/2	5	352	Prato	6	666	Euro 1,03	Euro 0,69	Prospetto Nr. 101/2009 19.05.2009; Evidenza Nr. 37/2009
4	F	258/4	5	352	Prato	6	741	Euro 1,15	Euro 0,77	Prospetto Nr. 94/2009 19.05.2009; Evidenza Nr. 30/2009
5	F	259/2	5	352	Prato	6	194	Euro 0,30	Euro 0,20	
6	F	259/4	5	352	Prato	6	191	Euro 0,30	Euro 0,20	



Provincia Autonoma di Trento

Servizio catasto -
Provincia di TRENTO

Data: 16/03/2018

Ora: 16:00:48

Visura nr.90374

Visura per partita

Situazione degli atti informatizzati al 16/03/2018

Pag. 3 di 3

TOTALI DI PARTITA

Particelle	10	Superficie soggetta imposta mq	8.116
Reddito dominicale	Euro 16,82	Superficie esente imposta mq	0
Reddito agrario	Euro 10,71	Totale generale mq	8.116

Il documento si compone di 2 blocchi utili ai fini della liquidazione - Costo del documento: 6 Euro



Data: 16/03/2018

Ora: 16:02:41

Visura nr.90375

Visura per partita

Situazione degli atti informatizzati al 16/03/2018

Pag. 1 di 2

Dati della richiesta	CATASTO FONDIARIO Comune amministrativo di SARNONICO Comune catastale di SARNONICO Partita tavolare: 783 Sezione: 2	codice: I439 codice: 338	Ufficio Catasto competente Fondo
-----------------------------	--	---------------------------------	--

1 Particelle site nel comune catastale 338 di Sarnonico

DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					
N	Tipo	Particella	Fogli Mappa	Partita Tavolare C.C.	Coltura	Classe	Superficie mq.	Reddito		Dati Derivanti
								Dominicale	Agrario	
1	F	535/1	6	783	Prato	6	968	Euro 1,50	Euro 1,00	Prospetto Nr. 93/2015 25.05.2015; Evidenza Nr. 12/2015
2	F	542	6	783	Prato	5	876	Euro 2,04	Euro 1,36	Prospetto Nr. 192/2013 16.12.2013; Evidenza Nr. 18/2013

Intestati delle particelle indicate al n. 1

DIRITTI ED ONERI REALI	DATI DERIVANTI
PROPRIETARIO PER 1/2	G.N. 650 del 02.09.2016;
PROPRIETARIO PER 1/2	G.N. 256 del 16.03.2016;



Provincia Autonoma di Trento

Servizio catasto -
Provincia di TRENTO

Data: 16/03/2018

Ora: 16:02:41

Visura nr.90375

Visura per partita

Situazione degli atti informatizzati al 16/03/2018

Pag. 2 di 2

TOTALI DI PARTITA

Particelle	2	Superficie soggetta imposta mq	1.844
Reddito dominicale	Euro 3,54	Superficie esente imposta mq	0
Reddito agrario	Euro 2,36	Totale generale mq	1.844

Il documento si compone di 1 blocchi utili ai fini della liquidazione - Costo del documento: 3 Euro

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e
Via De Campi n. 1 – 38011 CAVARENO (TN)
c.f. 92021420226 – P.IVA 02346480227
pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it
e-mail: info@altanaunia.tn.it



CAVARENO

Richiedente: Studio Legale TONIOLATTI e ASSOCIATI
Via A. Manzoni, 16
38122 TRENTO, TN

N° prot. 3006, Cavareno , il 31/10/2017

Oggetto: Certificato di Destinazione Urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica.

Ai sensi dell'art. 30 della D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la domanda di data 31/10/2017 del richiedente in indirizzo intesa ad ottenere un certificato attestante la destinazione urbanistica delle particelle in seguito elencate;

visto il Piano Regolatore Comunale con annesse cortografie , attualmente in vigore;

CERTIFICA

secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cavareno la/le particella/e sottoelencata/e ricadono nelle zone e con le prescrizioni come ivi descritte.

La P.f. 241/11 di superficie catastale m² 245 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **Presenza** è localizzata in F4.6 - Percorsi pedonali riferibile all'. riferibile all'Art. 19

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La P.f. 241/18 di superficie catastale m² 245 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **Presenza** è localizzata in F4.6 - Percorsi pedonali riferibile all'. riferibile all'Art. 19

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 258/2** di superficie catastale m² 666 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **85%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **15%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

per un **85%** è localizzata in G10 - Area di protezione paesaggistico-ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 258/4** di superficie catastale m² 741 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **87%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **13%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

per un **87%** è localizzata in G10 - Area di protezione paesaggistico-ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 259/2** di superficie catastale m² 194 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 259/4** di superficie catastale m² 191 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E3 - Area a bosco riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 368/3** di superficie catastale m² 1277 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

per un **100%** è localizzata in G10 - Area di protezione paesaggistico-ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 382/1** di superficie catastale m² 1816 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

per un **100%** è localizzata in G10 - Area di protezione paesaggistico-ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La **P.f. 391** di superficie catastale m² 1518 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

per un **100%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18

per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

per un **100%** è localizzata in G10 - Area di protezione paesaggistico-ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20



La P.f. 712/5 di superficie catastale m² 1223 del C.C. di CAVARENO risulta classificata nel seguente modo:

PRG 2014

- per un **79%** è localizzata in E1 - Area agricola di pregio riferibile all'. riferibile all'Art. 18
- per un **21%** è localizzata in E2 - Area agricola locale riferibile all'. riferibile all'Art. 18
- per un **100%** è localizzata in G1 - Tutela ambientale riferibile all'. riferibile all'Art. 20
- per un **8%** è localizzata in G2 - Fascia di rispetto stradale con riduzione ammessa dalla normativa provinciale riferibile all'. riferibile all'Art. 20

La presente si rilascia in carta legale :

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183

il Responsabile dei Servizi Tecnici
Danilo Pellegrini



NORMATIVA DEL P.R.G. VIGENTE

Art. 18 - Aree produttive del settore primario

E3 - Aree a bosco

1. Come definito all'articolo 40 del Piano urbanistico provinciale, sono aree bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolto allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti derivati e servizi assicurati dal bosco.
2. Il PRG individua le aree a bosco sulla base del frazionamento catastale. Sono fatte salve le procedure previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" anche per i territori non previsti dal PRG come aree a bosco, ma che presentano le caratteristiche previste dalla legge provinciale.¹
3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulico forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalla norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani.
4. I boschi possono essere oggetto di bonifica agraria (cambio di coltura) previa autorizzazione ai sensi della LP 11/2007. I terreni agricoli ottenuti a seguito di bonifica agraria con cambio di coltura potranno essere utilizzati alla compensazione prevista al comma 7, articolo 38 del PUP, in tema di rendicontazione urbanistica delle aree agricole di pregio.
5. Nelle zone a bosco possono essere collocate, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, manufatti tecnologici quali vasche idriche, cabine elettriche ecc. nonché attrezzature pubbliche di tipo infrastrutturale primario. Gli interventi dovranno preventivamente ottenere il nulla osta ai sensi della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
6. 4. All'interno delle aree boschive poste fra il centro abitato e l'area sportiva sono ammessi interventi di miglioria boschiva finalizzati alla fruizione del bosco per attività ludico sportive all'aperto, compatibili con il mantenimento della produttività boschiva delle aree. Le opere necessarie per la realizzazione di percorsi o piccole aree di sosta devono essere realizzate con materiali naturali ecocompatibili e rigenerabili, mentre i movimenti terra devono essere ridotti al minimo indispensabile per garantire la percorribilità in sicurezza, senza alterare le livellette naturali del terreno o incidere sugli apparati radicali delle essenze arboree da mantenere.

Art. 20 - Aree di rispetto e tutela del territorio

7. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.

¹ *Comma 1, lettera a) articoo 2 "Definizioni" della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"*

8. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.
9. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

Aree di rispetto:

- G1 - Aree di tutela ambientale
- G2 - Rispetto stradale
- G3 - Rispetto cimiteriale
- G4 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico
- G5 - Siti inquinati da bonificare e bonificati
- G6 - Aree di tutela archeologica
- G7 - Riserva locale (Biotopo)
- G8 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale
- G9 - Rispetto depuratori
- G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale
- G11 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale

G1 - Aree di tutela ambientale

10. Sono aree individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale e precisamente nella cartografia del P.R.G. nella scala 1:10.000.
11. Sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori- faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Nelle aree predette la tutela si attua, oltre che secondo le disposizioni delle norme di disciplina urbanistica nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio.
12. All'interno di tali aree, è possibile il ripristino della conformazione originale del terreno, delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico la zona tutelata.
13. In particolare è vietata qualsiasi alterazione della vegetazione esistente.
14. Nelle aree individuate sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni morfologiche e che siano realizzati con materiali naturali (legno, pietra, ecc.); sono altresì consentiti gli appostamenti per lo studio della fauna e specie vegetali.
15. per quanto riguarda fiumi e torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate dal P.R.G. quelle esistenti e non conformi al presente strumento urbanistico, vanno chiuse entro 6 mesi e sistemate in modo da inserirsi organicamente nel sistema ambientale circostante. Per la tutela specifica dei corsi d'acqua si rinvia al successivo comma G11.
16. Nelle aree di tutela ambientale è vietato immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura.
17. Le opere idrauliche di difesa e regimentazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.


Art. 20 - Aree di rispetto e tutela del territorio

18. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.
19. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.
20. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

Aree di rispetto:

- G1 - Aree di tutela ambientale
- G2 - Rispetto stradale



- 
- G3 - Rispetto cimiteriale
 - G4 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico
 - G5 - Siti inquinati da bonificare e bonificati
 - G6 - Aree di tutela archeologica
 - G7 - Riserva locale (Biotopo)
 - G8 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale
 - G9 - Rispetto depuratori
 - G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale
 - G11 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale

G8 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale

21. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ad ulteriori corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale.
22. Le distanze di rispetto dai corsi d'acqua stabilite dalle specifiche norme che regolano la materia sono pari a 10 metri per lato del corso d'acqua e 10 metri dal confine catastale demaniale. Tale fascia di rispetto non rappresentata in cartografia, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di un preciso rilievo dello stato reale dei suoli e della verifica delle proprietà demaniali.
23. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento su infrastrutture ed immobili, all'interno delle aree di rispetto dei corsi d'acqua rientranti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, sono regolate dalle disposizioni, prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali".
24. Per tutti gli interventi prossimi ai corsi d'acqua, anche non rientranti nel catalogo delle acque pubbliche o non rappresentati in cartografia, dovranno inoltre essere rispettati i contenuti dell'articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP).
25. Le limitazioni normative derivanti dall'applicazione delle norme di tutela delle acque di sopra riportate prevalgono sulle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia previste dalle carte e norme del PRG
26. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua non dovranno costituire impatti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono del corpo idrico o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il loro recupero e l'ampliamento.

Art. 18 - Aree produttive del settore primario

E1 - Area agricola di pregio

27. Le aree agricole di pregio, individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e normate dall'articolo 38 di riferimento, sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.²
28. La straordinarietà del paesaggio agricolo dell'alta Val di Non costituito da un altipiano posto a quote prossime e superiori ai 1.000 m- slm., comporta l'attivazione di una serie di misure volte alla tutela paesaggistica ed ambientale tali da imporre scelte coordinate riguardo alla individuazione delle aree idonee alla localizzazione delle infrastrutture e manufatti destinati alla zootecnia, alla selvicoltura ed alla frutticoltura.
29. A tal fine la variante 2012, che contempla anche l'adeguamento alle nuove disposizioni del PUP in materia di zone agricole ed invariants, si pone come primo obiettivo la tutela paesaggistica del proprio ambiente agricolo storicamente vocato alla praticoltura ed alla frutticoltura tradizionale. La tutela di tale ambito risponde anche a criteri di natura economica, che rifuggendo da modelli di globalizzazione e specializzazione esasperata, ma partendo dai principi fondanti del PUP 2008, volti alla **Sostenibilità** ambientale e delle risorse, alla **Competitività** territoriale sostenuta da progetti qualitativi, integrazione delle attività, sviluppo delle vocazioni vincenti nel rispetto dell'**Identità dei luoghi**, con l'obiettivo di migliorare l'**Attrattività** economica e sostenere la riqualificazione dell'offerta turistica.
30. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi.
31. All'interno delle aree specificatamente destinate all'attività zootecnica D1 sono ammessi gli interventi previsti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, nel rispetto degli indici edilizi riportati al precedente articolo 16-D1.
32. La collocazione degli stessi interventi in area agricola di pregio, non specificatamente destinata alle attività zootecniche D1, è ammessa solo se a seguito della valutazione di tutte le alternative è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo

² *Tratto dall'articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale*



paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. In questo caso occorre rispettare i seguenti indici edilizi:

- Lotto minimo accorpato 15.000 mq
- Indice edilizio massimo 0,03 mc/mq
- Distanza minima dai confini dei fabbricati Vedi titolo VI³
- Distanza minima dalle strade Vedi art. 20-G2⁴
- Distanza minime da edifici residenziali o alberghieri esistenti 200 m.
- Altezza massima fabbricati 9,0 m.
- Superficie massima recintata 30%

33. All'interno dell'Area di protezione paesaggistico ambientale non sono ammessi nuovi interventi edilizi, essendo la zona esclusivamente destinata alla produzione agricola, escludendo qualsiasi intervento che possa ridurre la sua superficie ritenuta indispensabile per il mantenimento del comparto zootecnico.

34. All'interno delle aree agricole di pregio sono ammessi Interventi connessi con la normale coltivazione del fondo realizzati da imprenditori agricoli che svolgono la propria attività professionale agricola in forma continuativa e prioritaria.

35. Nelle aree agricole di pregio non sono ammesse le seguenti attività:
- a) Attività di conservazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che non siano esclusivamente derivanti dalla propria produzione
 - b) Allevamenti di dimensione tale da richiedere le procedure di verifica previste dalla norme di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale.
 - c) Manufatti accessori realizzati da agricoltori che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale principale.

36. Le recinzioni all'interno delle aree agricole devono essere limitate allo stretto necessario per proteggere le colture dai danneggiamenti che le stesso potrebbero subire da persone o animali. La realizzazione delle stesse deve comunque rispettare i seguenti parametri:

- Lotto minimo accorpato 3.000 mq
 - Superficie massima recintata 40%
 - Distanza minima dai confini di proprietà con le aree pubbliche (viabilità e spazi pubblici); 1,5 m.
 - Altezza massima 1,5 m.
 - Struttura portante legno
 - Recinzione legno e/o reti speciali per le aree agricole
- Sono sempre ammesse le reti mobili stagionali per il controllo del pascolo.

37. Per gli edifici esistenti, aventi destinazione diversa da quella agricola, valgono le norme del Piano Urbanistico Provinciale art. 37, comma 6. ove gli ampliamenti una tantum ammissibili dovranno rientra nel limite percentuale del 20% del volume esistente fino ad un massimo di 200 mc.

38. L'edificazione nelle aree agricole deve in ogni caso rispettare i criteri e modalità contenuti nell'articolo 62 della legge urbanistica.

Art. 20 - Aree di rispetto e tutela del territorio

39. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.

40. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.

41. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

Aree di rispetto:

- G1 - Aree di tutela ambientale
- G2 - Rispetto stradale
- G3 - Rispetto cimiteriale
- G4 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico
- G5 - Siti inquinati da bonificare e bonificati
- G6 - Aree di tutela archeologica
- G7 - Riserva locale (Biotopo)

³ Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione.

⁴ Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione.



- G8 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale
- G9 - Rispetto depuratori
- G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale
- G11 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale

G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale

42. Con la finalità di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, di particolari ambiti del territorio comunale, il Piano Regolatore individua due aree ad alta valenza paesaggistico-ambientale, caratterizzata da colture estensive, vocata a prateria, con una limitata presenza di frutteti storici, da sottoporre a particolari azioni di valorizzazione culturale, e tutela paesaggistica.
43. La tutela delle forme agricole tradizionali indirizzate prevalentemente alla zootecnia risulta un necessità concreta al fine di garantire la continuità produttiva delle aziende zootecniche esistenti nel paese di Cavareno e limitrofo paese di Romeno. L'attuale carico di capi bovini adulti solo per l'abitato di Cavareno è pari a ca. 500 UBA. Tale carico, prendendo un carico medio fra 2,5 e 4,0 UBA/ha⁵, necessita di superfici agricole adeguate da un minimo di 125 ha ed un massimo di 200 ha. Di superficie agricola foraggera. Con la presente norma si intende porre un vincolo di tutela imprescindibile su di una superficie territoriale di ca. 80 ha, che presenta inequivocabilmente caratteristiche di valenza paesaggistica e economica, omogenee ed equivalenti dal punto di vista dello stato di fatto e dello stato di diritto.
44. Le aree, vengono istituite ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 contenuti nel Titolo V della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".⁶
45. Le aree individuate dal piano interessano l'ampia vallata prativa posta ad ovest dell'abitato e nell'area sud verso Romeno.
46. La tutela si pone come obiettivo primario garantire l'inedificabilità delle aree, conservando i caratteri storici e paesaggistici della zona agricola, limitando la possibilità di attivare tipi di colture agricole intensive che possano da un lato sottrarre aree necessarie al sostentamento del comparto zootecnico e dall'altro snaturare i caratteri paesaggistici.
47. Per le zone agricole e forestali valgono le norme di zona con limitazioni volte a garantire il massimo rispetto delle integrità territoriali ed ambientali.
In tali aree è quindi vietata la realizzazione di:
 - realizzazione di palificate in cemento e/o acciaio;
 - posa di reti antigrandine;
 - realizzazione di serre e tunnel permanenti ai sensi art. 98 LP 1/2008 e art. 5 DPP 8/03/2010 n. 8-40/Leg.;
 - realizzazione di scogliere e terre armate;
 - costruzione di manufatti accessori;
 - modifiche sostanziali delle livellette naturali del terreno;

Tutto questo in quanto non risultano compatibili con i criteri di tutela e conservazione del carattere storico dell'area e della memoria di un tipo di cultura che ha costituito per secoli l'identità paesaggistica dell'Alta valle di Non. Sono ammessi minimi interventi di modifica dei profili dei terreni, realizzando anche brevi tratti di muratura o scogliere di ridotta pezzatura, esclusivamente per garantire l'accessibilità ai singoli campi tramite tratturi collegati con la viabilità agricola esistente.

48. Il cambio di coltura è ammesso solo per quelle parti di territorio ove è evidente il recente abbandono della pratica agraria che ha provocato una forestazione naturale o antropica che danneggia la qualità paesaggistica dei siti. Sono inoltre vietate cave, discariche, depositi anche temporanei di terre provenienti da scavo e di materiali provenienti da esboschi.
49. Sono ammesse limitate opere di contenimento delle scarpate, realizzate con mura in sassi a vista, possibilmente a secco, purché ricadenti nelle strette pertinenze dei manufatti rurali esistenti e/o per garantire la manutenzione anche straordinaria della viabilità esistente.
50. E' vietata l'apertura di nuove strade di interesse privato. Rimane la possibilità di realizzare brevi tratti carrabili al fine di garantire l'accessibilità dalla viabilità forestale ed agricola esistente ai singoli manufatti rurali esistenti e/o terreni. Tali tracciati non dovranno alterare le livellette esistenti e dovranno quindi conformarsi all'andamento naturale del terreno con la possibilità di realizzare un fondo drenante in ghiaia ed eventualmente con pietra a spacco solo per superare brevi tratti in pendenza ed al fine di limitare al massimo il formarsi di ruscellamento superficiale e trasporto solido durante le piogge.
51. La viabilità esistente di interesse privato potrà comunque essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrà garantire al massimo il rispetto dei caratteri originari della viabilità con fondo sterrato e mura di contenimento in sassi a vista.

⁵ Carico medio di UBA per ettaro al fine di garantire un'adeguata produzione foraggera. IL servizio agricoltura delle provincia autonoma di Trento dispone di tabelle ove il carico medio è pari a 2,5 UBA/ha. La Coldiretti a livello nazionale prevede un carico massimo di 3,0 UBA/ha. In altri territori regionali italiani sono fissati limiti pari a 4 UBA/ha per le zone rurali di fondovalle e 2,5 UBA/ha per zone vulnerabili. (regione abruzzo)

⁶ Vedasi estratti contenuti nella relazione illustrativa di variante 2012 del PRG



Art. 18 - Aree produttive del settore primario

E2 - Aree agricole locali

52. Le aree agricole livello locale riguardano tutti gli ambiti agricoli non ricompresi nelle cartografie del Piano Urbanistico Provinciale, ma che potenzialmente mantengono le caratteristiche agricole.
53. Nelle aree agricole locali sono ammesse le seguenti attività esercitate in forma non professionale:
- attività produttive agricole e zootecniche, con i relativi impianti, strutture ed infrastrutture.
 - realizzazione di strutture destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa, previo parere favorevole del comitato provinciale per le aree agricole.⁷
 - realizzazione di strutture dedicate al maneggio purché l'attività legata all'allevamento zootecnico;
 - sono inoltre ammesse attività di tipo saltuario con fini culturali sportivo ludico e ricreativi, in deroga quindi al requisito della professionalità, purché tali attività non richiedano la realizzazione di strutture permanenti, ma esclusivamente strutture di limitate entità facilmente rimovibili. Per tali attività l'amministrazione, prima del rilascio dei necessari nulla-osta, potrà richiedere opportune garanzie applicando le norme riferite alle "opere precarie" come disciplinate all'articolo 97 comma 2 della legge urbanistica provinciale.
54. Per gli interventi previsti al comma 2 dovranno essere rispettati i seguenti indici edilizi:
- | | |
|---|------------------------------|
| ➤ Lotto minimo accorpato | 8.000 mq |
| ➤ Indice edilizio | massimo 0,03 mc/mq |
| ➤ Distanza minima dai confini | Vedi titolo VI ⁸ |
| ➤ Distanza minima dalle strade | Vedi art. 20-G2 ⁹ |
| ➤ Distanza minima da edifici residenziali o alberghieri esistenti | 200 m. |
| ➤ Altezza massima fabbricati | 9 m. |
| ➤ Superficie massima recintata | 30% |
55. Nelle aree agricole locali non sono ammesse le seguenti attività:
- Attività di conservazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che non siano esclusivamente derivanti dalla propria produzione.
 - Allevamenti di dimensione tale da richiedere le procedure di verifica previste dalla norme di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale.
56. Oltre gli impianti e strutture definiti dal comma 2 e nel rispetto dei parametri edilizi del comma 3, nelle aree agricole sono consentiti:
- Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
57. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento al fine di raggiungere le superfici e volumi limite indicati dalla normativa provinciale di settore. Non è prevista la realizzazione di fabbricati ex novo per l'attività agrituristica. Gli interventi per l'attività agrituristica potranno essere realizzati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.
58. Il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista alla lettera a) del comma 4;
59. Per le recinzioni si rinvia al comma 10 delle aree agricole di pregio.
60. Per gli edifici esistenti, aventi destinazione diversa da quella agricola, valgono le norme del Piano Urbanistico Provinciale art. 37, comma 6. ove gli ampliamenti una tantum ammissibili dovranno rientrare nel limite percentuale del 20% del volume esistente fino ad un massimo di 200 mc.
61. L'edificazione nelle aree agricole deve in ogni caso rispettare i criteri e modalità contenuti nell'articolo 62 della legge urbanistica.

⁷ "Comitato per gli interventi nelle aree agricole" nominato dalla GP con Delibera n. 1276/09.

⁸ Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione.

⁹ Modifica di terza adozione per rettifica errore di trascrizione.

Art. 19 - Aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

62. I manufatti tecnologici quali vasche idriche, cabine elettriche ecc. di pubblica utilità, previo parere dell'amministrazione comunale, possono essere messi in opera derogando dalle norme relative alle singole zone.
63. All'interno delle zone F attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico sono ammessi interventi connessi alla viabilità, ai parcheggi, agli spazi pubblici in genere al fine di dare completezza e funzionalità al disegno urbano previsto dal PRG.

F6 - Viabilità

64. Le nuove strade dovranno essere eseguite curando con particolare attenzione il progetto, in riferimento all'inserimento ambientale delle opere, adottando idonee misure di mitigazione per la riduzione degli impatti negativi.
65. Per le strade la scelta del tracciato dovrà essere attentamente valutata, e per quanto possibile adeguata alla morfologia del luogo, i muri di sostegno dovranno avere dimensioni limitate, specie in altezza, e preferibilmente dovranno essere disposte ai margini dei fondi agricoli in modo da costruire dei confini anche visivi meglio se alberati. Scavi e riporti vanno limitati al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri di pietra. I nuovi tracciati e i lavori di potenziamento dovranno curare particolarmente l'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle opere d'arte.
66. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per la infrastrutturazione del territorio le opere in vista dovranno essere sempre eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali: la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette. L'uso di cemento armato a vista e di strutture metalliche va limitato ai casi richiesti da necessità tecnico-costruttive.
67. La viabilità viene suddivisa in:
 - Viabilità primaria (IV^ categoria PUP);
 - Viabilità locale
 - Viabilità agricola e forestale

Per la determinazione delle fasce di rispetto stradale e delle opere ammesse all'interno delle stesse si rinvia al successivo art. 20 punto G2;

La dimensione delle strade è definita dall'articolo 1 dell'allegato alla delibera di giunta provinciale n. 909/1995, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 1427/2011.

68. Gli interventi di infrastrutturazione ed urbanizzazione devono evitare l'apertura di nuovi accessi carrai sulle strade principali, qualora esistano tracciati alternativi che permettano di utilizzare agevolmente ed in sicurezza la viabilità locale esistente. In alternativa occorre utilizzare accessi esistenti, anche se si renderà necessario il loro potenziamento ed in ultima istanza, solo previa valutazione da parte dell'APOP - Opere stradali della PAT.
69. Tutti gli interventi, ai sensi di quanto già riportato nel precedente articolo 2bis, realizzati lungo gli assi della viabilità principale, dovranno prevedere le opportune opere di difesa dall'inquinamento acustico prodotto lungo l'arteria stradale. A cura e spese del titolare del titolo edilizio spetterà ogni intervento necessario per il rispetto dei limiti di rumorosità fissati dalla Legge 447/95 (art. 11) ed al dispositivo dell'articolo 8, comma 1 del d.P.R. n. 142/2004.
70. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale (SS 43 dir. - SS 42 - ed SP 26) dovrà essere concordato con il Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato.

Art. 20 - Aree di rispetto e tutela del territorio

71. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.
72. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.
73. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

Aree di rispetto:

- G1 - Aree di tutela ambientale
- G2 - Rispetto stradale
- G3 - Rispetto cimiteriale
- G4 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico
- G5 - Siti inquinati da bonificare e bonificati
- G6 - Aree di tutela archeologica
- G7 - Riserva locale (Biotopo)
- G8 - Corsi d'acqua e aree di rispetto fluviale
- G9 - Rispetto depuratori
- G10 - Area di protezione paesaggistico ambientale

**G2 - Fascia di rispetto stradale**

74. Sono identificate nella cartografia le strade esistenti, di progetto o da potenziare. Il Piano Urbanistico Provinciale identifica la viabilità principale e quella locale. Il dimensionamento e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto sono definite dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁰
75. Il piano regolatore generale ai sensi dell'art. 5, comma 2, può ridefinire le fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dalla tabella C sulla base delle indicazioni contenute nella cartografia a scala 1:2.000 del sistema insediativo. Nel caso di riduzione della fascia di rispetto ogni intervento di infrastrutturazione e nuova edificazione (o ampliamento e cambio d'uso di quella esistente) dovrà prevedere opportune misure di mitigazione degli effetti inquinanti provenienti dalla arteria stradale (rumore, polveri,) a cura e spese del concessionario. Le opere realizzate per la mitigazione degli effetti inquinanti (barriere antirumore, siepi e verde di protezione) dovranno essere posizionate in modo da non ridurre la visibilità lungo le strade e la visibilità di incroci e accessi.
76. All'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammesse opere di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche della strada. La fascia di rispetto per le strade di progetto individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
77. I limiti di utilizzo ai fini edificatori delle fasce di rispetto sono definiti all'articolo 6 dell'Allegato 1 della delibera di giunta provinciale n. 909/95 come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 1427/2011.
78. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale (SS 43 dir. - SS 42 - ed SP 26) dovrà essere concordato con il Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato.
79. La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: (rif. tabella A allegata in calce alle presenti norme)
- Dal limite stradale per strade esistenti e strade esistenti da potenziare.
 - dall'asse stradale per strade di progetto.
 - dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI
	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

Estratto tabelle B e C della Del GP 909/95.

◆ Distanze da osservare nei confronti delle strade al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento

80. Ai sensi dell'art. 6 del d.p.g.p. N. 909/95 e s.m., di cui andrà fatta integrale applicazione, nell'ambito delle fasce di rispetto del nastro stradale è vietata qualsiasi edificazione anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella connessa con la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, di impianti tecnologici a rete di servizio all'agricoltura e di impianti per la distribuzione di carburante con i relativi accessori e per il soccorso immediato degli utenti stradali (ove consentito dalla strumentazione urbanistica comunale).
81. Sono consentiti inoltre ampliamenti degli edifici esistenti secondo le modalità di cui all'art. del d.p.g.p. N. 909 del 03.02.1995 e s.m.
82. Gli ampliamenti consentiti possono essere autorizzati a condizione che siano rispettate tutte le norme della zona in cui ricade l'edificio interessato.

◆ TABELLA B - Fascia rispetto stradale (del GP 909/95 e succ. mod. ed int.)

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
VIABILITA' PRINCIPALE III^ Categoria S.S. 43 della Val di Non	20	40	60	--- --
VIABILITA' PRINCIPALE IV^ Categoria	15	30	45	--- --

¹⁰ Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 1427 di data 01/07/2011.

ONED
 1/2011
 1/2011

Diramazione per il Passo Mendola SP 26 Per Amblar				
VIABILITA' LOCALE	10	20	30	-----

◆ All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento

83. Nell'ambito delle zone "residenziali" di cui all'art. 5, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti e di progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco dei singoli edifici o insediamenti) sono regolamentate dall'art. 3 della delibera - G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995 e s.m.

◆ TABELLA C - Fascia rispetto stradale (del GP 909/95 e succ. mod. ed int.)

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
VIABILITA' PRINCIPALE III^ Categoria S.S. 43 della Val di Non r	5 (*)(2)	25 (2)	35 (2)	10 (2)
VIABILITA' PRINCIPALE IV^ Categoria Diramazione per il Passo Mendola SP 26 Per Amblar	5 (*)(2)	15 (2)	25 (2)	10 (2)
VIABILITA' LOCALE	5 (2)	5 (2)	10 (2)	7,5 (2)

- | | |
|-----|---|
| (*) | Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali. |
| (2) | Fatta salva una diversa indicazione grafica riportata nelle tavole del sistema insediativo e nel sistema ambientale |

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 – 38011 CAVARENO (TN)

c.f. 92021420226 – P.IVA 02346480227

pec: info@pec.unionealtaanaunia.tn.it

e-mail: info@altaanaunia.tn.it



Richiedente: Studio legale Toniolatti e Associati

N° prot. Cavareno, il 31/10/2017

Oggetto: Certificato di Destinazione Urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica.

Ai sensi dell'art. 30 della D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda di data 31/10/2017 del richiedente in indirizzo intesa ad ottenere un certificato attestante la destinazione urbanistica delle particelle in seguito elencate;

Visto il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sarnonico con annesse cortografie, attualmente in vigore;

CERTIFICA

secondo il vigente Piano Regolatore Generale la/le particella/e sottoelencata/e ricadono nelle zone e con le prescrizioni come ivi descritte.

La **P.f. 535/1** di superficie catastale m² 968 del C.C. di SARNONICO risulta classificata nel seguente modo:

Prg Sistema Insediativo

per un **100 %** è localizzata in Aree produttive del settore primario Aree agricole di pregio riferibile all' Art.15.1

La **P.f. 542** di superficie catastale m² 876 del C.C. di SARNONICO risulta classificata nel seguente modo:

Prg Sistema Insediativo

per un **100%** è localizzata in Aree produttive del settore primario Aree agricole riferibile all' Art.15.2

La presente si rilascia in carta legale.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183.

Att !!! (La superficie riportata ha solo valore indicativo, essendo ricavata da dati catastali o calcolata approssimativamente nel caso il confine di zona di destinazione urbanistica tagli in parti la particella.)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Pellegrini Danilo



NORMATIVA DEL P.R.G. VIGENTE

Art. 15.1 - aree agricole di PREGIO

Tali aree coincidono con le aree agricole di pregio art 38 P.U.P, cioè quelle caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

In queste aree la particolare esposizione nell'ambito della valle e la tradizionale vocazione a prato costituiscono intrinseco valore ambientale da tutelare e da mantenere nella posizione originaria. E' pertanto vietato l'uso dei terreni a colture intensive ed in particolare a meletto ad alta intensità.

Pertanto ai fini della tutela paesaggistico-ambientale è consentita la coltivazione dei terreni a prato (erba da foraggio, erbe medicinali) ed a frutteto estensivo.

Sono vietati interventi di edificazione di qualsiasi tipo ed infrastrutturazioni quali pozzi, impianti di irrigazione a pioggia, palificazioni fisse.

I divieti di cui al precedente comma non si applicano alle aree rientranti nel cartiglio di aree per colture intensive.

Nell'intesa programmatica di valorizzare, rafforzare ed articolare ulteriormente la vocazione tradizionale di tali aree nell'ambito del territorio, verrà svolto un successivo studio/piano di settore.

Gli edifici esistenti non conformi alla norma di zona possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione senza aumento di volume, nonché cambio di destinazione d'uso solo in adeguamento alla norma di zona.

Ai fini della tutela paesaggistica delle aree agricole prative la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale (da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale), nonché la realizzazione di manufatti per l'apicoltura di cui all'art 3-6 del DPP 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg, è ammessa solamente al nella fascia altimetrica ricompresa tra le quote 1000-1400 mslm.

I manufatti i limitate dimensioni sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie rispettosi della tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi e in conformità a quanto previsto dallo schema tipologico delle presenti norme (manufatti di limitate dimensioni per attività agricola).

Art. 15.2 - aree agricole

Tali aree coincidono con le aree agricole art 37 P.U.P, gli interventi ammessi in tali aree sono quelli previsti all'art. 15.1 aree agricole di pregio.